



Prot. n. 2695
Rep. n. 218 del 24.10.2024

IL PRESIDE

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D. R. n. 3689/2012 del 29.10.2012 e ss. mm. e ii ed in particolare gli articoli 12 e 13.

VISTO il Regolamento di Facoltà emanato con Disposizione del Preside prot. n. 1886, rep. n. 6/2022 del 20.5.2022 ed in particolare gli articoli 8, 9, 10 e 15.

VISTO il Regolamento dei Corsi di Studio e di Area Didattica in vigore nella Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, giusta deliberazione n. 112/2023 assunta dalla Giunta di Facoltà nella seduta del 26.7.2023.

CONSIDERATO il Regolamento Generale per le elezioni telematiche online degli Organi Centrali dell'Università degli Studi La Sapienza di Roma ed in particolare il Titolo VIII – Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitario nonché nelle Assemblee di Facoltà, emanato con D. R. n. 1962/2022 del 15.6.2022.

VISTA la deliberazione n. 184/2024 assunta dalla Giunta di Facoltà nella seduta del 18 settembre 2024, che ha approvato il *Regolamento per l'elezione dei/delle rappresentanti degli studenti e delle studentesse nella Giunta e nei Consigli d'Area Didattica della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale* ed i relativi atti allegati.

VISTA la deliberazione n. 1/2024 assunta dall'Assemblea di Facoltà in seduta telematica il 21 ottobre 2024, che ha approvato *Regolamento per l'elezione dei/delle rappresentanti degli studenti e delle studentesse nella Giunta e nei Consigli d'Area Didattica della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale* ed i relativi atti allegati.

DISPONE

L'emanazione del seguente *Regolamento per l'elezione dei/delle rappresentanti degli studenti e delle studentesse nella Giunta e nei Consigli d'Area Didattica della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale* ed i relativi atti allegati.

Art. 1 – Indizione delle elezioni

1.Le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nei Consigli d'Area Didattica sono indette ogni biennio con Disposizione del Preside, pubblicata sul sito web della Facoltà almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni.

2.Le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nella Giunta di Facoltà sono indette ogni biennio con Disposizione del Preside entro 30 giorni dalla nomina delle



rappresentanze studentesche nell'Assemblea di Facoltà, pubblicata sul sito web della Facoltà e divulgata tramite mail all'indirizzo di posta istituzionale dei/delle rappresentanti eletti/elette in Assemblea di Facoltà almeno 15 giorni prima rispetto alla data fissata per l'elezione.

3. La data fissata per le elezioni degli/delle studenti/studentesse nei Consigli d'Area Didattica è compresa, di norma, tra il 1° marzo e il 1° aprile. Le elezioni si svolgono in tre giorni feriali consecutivi, escluso il sabato e in modalità telematica con l'utilizzo di apposita piattaforma software.

4. La data fissata per le elezioni degli studenti e delle studentesse nella Giunta di Facoltà è indicata nella Disposizione adottata dal Preside di indizione delle elezioni.

Art. 2 – Corpo elettorale

1. Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nei Consigli d'Area Didattica, l'elettorato attivo spetta agli studenti e alle studentesse che alla data delle votazioni risultino iscritti/iscritte in corso al singolo Corso di Studio che compone una delle Aree didattiche della Facoltà, nonché a tutti gli studenti e le studentesse iscritti/iscritte fuori corso che abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni. La lista dell'elettorato attivo viene predisposta dalla Facoltà.

2. L'elettorato passivo spetta agli studenti e alle studentesse che alla data delle votazioni risultino iscritti/iscritte in corso al singolo Corso di Studio che compone una delle Aree didattiche della Facoltà.

3. Gli studenti e le studentesse dei Corsi Interfacoltà godono dell'elettorato attivo e passivo nella Facoltà sede amministrativa del Corso. 2

4. L'iscrizione degli studenti e delle studentesse alla Facoltà è comprovata dalla inclusione negli elenchi appositamente predisposti per le votazioni, previa verifica effettuata dall'Ufficio di Facoltà con la Segreteria studenti.

5. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei/delle rappresentanti degli studenti e delle studentesse nella Giunta di Facoltà è rappresentato dagli/dalle studenti/studentesse eletti/elette nell'Assemblea di Facoltà.

Art 3 – Numero dei/delle rappresentanti eleggibili e validità delle votazioni.

1. Il numero dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse da eleggere nei Consigli d'Area Didattica è stabilito dalla Disposizione di indizione delle elezioni per ogni singolo Consiglio d'Area Didattica ed è pari al 15% dei docenti appartenenti all'Area Didattica, a condizione che partecipino alle elezioni almeno il 10% degli aventi diritto. In caso contrario il numero degli/delle eletti/elette si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti con arrotondamento per eccesso se la parte decimale è superiore allo 0,5.

2. Il numero dei/delle rappresentanti degli studenti e delle studentesse da eleggere nella Giunta di Facoltà è pari al 15% dei componenti dell'organo, a condizione che alle elezioni partecipino almeno il 30% degli aventi diritto. In caso contrario esse sono reiterate per un



massimo di due volte con lo stesso quorum, ed un'ulteriore volta riducendo il quorum al 10% degli aventi diritto.

Art. 4 – Candidature

1. L'elezione dei/delle rappresentanti degli studenti e delle studentesse nei Consigli d'Area Didattica avviene sulla base di candidature individuali.
2. La presentazione delle candidature deve avvenire entro e non oltre le ore 13:00 del ventesimo giorno precedente il primo giorno delle votazioni.
3. Ogni candidatura per l'elezione dei/delle rappresentanti degli studenti e delle studentesse nei Consigli d'Area Didattica, corredata della scheda di cui al format ivi allegato parte integrante del presente Regolamento, debitamente compilata e sottoscritta dallo/dalla studente/studentessa proponente la propria candidatura, con allegata la fotocopia di un documento di identità valido, deve essere presentata dall'interessato/interessata, al funzionario responsabile del procedimento dell'Ufficio di Facoltà.
4. La presentazione di ciascuna candidatura avviene mediante deposito presso l'Ufficio di Facoltà nei modi e nei tempi che saranno stabiliti nella Disposizione di indizione delle elezioni assunta dal Preside.
5. A parità di voti è eletto/eletta lo/la studente/studentessa che sia iscritto/iscritta ad un anno di corso inferiore rispetto agli altri candidati; in caso di parità di voti tra candidati iscritti allo stesso anno di Corso, 3 viene nominato/nominata lo/la studente/studentessa più giovane di età, ai sensi di quanto previsto all'articolo 8, comma 4 del Regolamento tipo dei Consigli d'Area Didattica, recepito dai CAD della Facoltà.
6. Le candidature per i Consigli d'Area Didattica devono essere corredate da non meno di 5 e non più di 10 firme di studenti e studentesse regolarmente iscritti/iscritte, e possono essere autenticate anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in conformità ad apposito modello predisposto dall'Ufficio di Facoltà.
7. Lo studente o la studentessa candidato/candidata deve essere presente nell'elenco dell'elettorato passivo relativo al Consiglio di Area Didattica di cui fa parte il Corso di studio al quale è iscritto/iscritta.
8. Le firme di coloro che sostengono le candidature, unitamente alle schede di ciascun candidato/candidata corredate della relativa documentazione, devono essere accompagnate dalle fotocopie dei documenti di identità. Per ogni candidatura devono risultare i dati anagrafici, la Facoltà a cui si è iscritti ed il numero di matricola dei/delle firmatari/firmatarie. Colui/colei che firma a sostegno della presentazione di una candidatura non può farlo anche per altre.
9. Il funzionario responsabile del procedimento provvede, avanti al candidato/candidata, a sigillare all'interno di un plico il materiale ricevuto, apponendo sullo stesso la data e l'orario di consegna. I plichi sono custoditi dall'Ufficio di Facoltà.



Art. 5 – Pubblicazione delle candidature e propaganda elettorale.

1. L'elenco dei candidati e delle candidate, enumerati secondo l'ordine alfabetico, la cui conformità è stata accertata dalla Commissione elettorale che è istituita dal Preside con propria Disposizione, è reso pubblico dal Preside mediante diffusione sul sito web e sui canali social della Facoltà, almeno otto giorni prima del primo giorno fissato per le elezioni.
2. La propaganda elettorale termina 24 ore prima della data di inizio delle votazioni, l'Ufficio di Facoltà disciplina lo svolgimento della propaganda elettorale nell'ambito delle diverse sedi della Facoltà, nel rispetto dei principi della Costituzione e dello Statuto de La Sapienza, Università di Roma.

Art. 6 – Operazioni di voto.

1. Le elezioni per i/le rappresentanti degli studenti e delle studentesse nella Giunta di Facoltà e per i/le rappresentanti degli studenti e delle studentesse nei Consigli di Area Didattica della Facoltà si svolgono in modalità telematica con l'utilizzo di apposita piattaforma software.
2. Per l'elezione dei/delle rappresentanti degli studenti e delle studentesse nella Giunta e nei Consigli di Area Didattica della Facoltà si può esprimere una sola preferenza.
3. Le operazioni di voto per l'elezione dei/delle rappresentanti degli studenti e delle studentesse nei Consigli d'Area Didattica si svolgono a cura degli stessi ed in contemporanea ai sensi dell'articolo 8, comma 5 del Regolamento dei Corsi di Studio e di Area Didattica in vigore, nei giorni indicati nella Disposizione di indizione elezioni adottata dal Preside.
4. Le operazioni di voto per l'elezione dei/delle rappresentanti degli studenti e delle studentesse nella Giunta di Facoltà si svolgono a cura dell'Ufficio di Facoltà; sono regolate in base al software adottato. L'Ufficio di Facoltà, entro due giorni dalla chiusura delle operazioni elettorali, provvederà a rendere pubblici i risultati mediante Avviso diffuso sul sito web e sui canali social di Facoltà. Trascorsi tre giorni senza che sia stato promosso alcun ricorso avverso i predetti risultati elettorali il Preside procede adottando una Disposizione di recepimento dei risultati elettorali in cui sono nominati gli/le eletti/elette e i/le non eletti/elette che abbiano comunque percepito voti.
5. Le operazioni di voto sono regolate in base al software adottato dai singoli Consigli d'Area Didattica per lo svolgimento in modalità telematica.
6. Ogni singolo Consiglio d'Area Didattica dovrà inviare al Preside entro due giorni dalla chiusura delle operazioni elettorali, il verbale finale della Commissione elettorale relativo alla proclamazione degli studenti e delle studentesse eletti/elette e non eletti/elette, che siano comunque stati votati, affinché possa darne massima diffusione attraverso un Avviso che sarà pubblicato sul sito web e sui canali social di Facoltà entro 5 giorni dall'invio dei risultati elettorali da parte dei Consigli d'Area Didattica.
7. Trascorsi tre giorni dalla loro diffusione senza che sia stato promosso alcun ricorso avverso i predetti risultati elettorali il Preside procede adottando una Disposizione di recepimento dei risultati elettorali in cui sono indicati gli/le eletti/elette e i/le non eletti/elette



che abbiano comunque percepito voti per ogni singolo Consiglio d'Area Didattica della Facoltà. La predetta Disposizione sarà pubblicata sul sito web e diffusa anche sui canali social della Facoltà. 8.L'eventuale mancata individuazione della rappresentanza studentesca nei Consigli d'Area Didattica non ne infirma la valida costituzione.

Art. 7 – Sostituzioni e decadenza d'ufficio.

1.In caso di cessazione del rappresentante o della rappresentante degli studenti e delle studentesse in Giunta di Facoltà, subentra il candidato o la candidata non eletto/eletta che abbia riportato il maggior numero 5 di voti, purché abbia riportato la metà più uno dei voti dell'ultimo degli eletti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del Regolamento di Facoltà. Lo studente o la studentessa eletto/eletta che nel corso del mandato elettorale consegue la laurea, si trasferisce in un'altra Università, eccettuato il caso di un rappresentante o di una rappresentante in Giunta di Facoltà che consegua la laurea triennale e si iscriva per il primo anno accademico utile ad un Corso di laurea magistrale o che consegua la laurea magistrale e si iscriva ad un Corso di Dottorato della Facoltà, è considerato decaduto/decaduta. Il mandato dei/delle rappresentanti degli studenti e delle studentesse in Giunta di Facoltà cessa alla nomina dei/delle nuovi/nuove rappresentanti. Gli/le eletti/elette restano in carica 2 anni. La mancata partecipazione alle elezioni o la mancata individuazione della rappresentanza studentesca non infirmano la valida costituzione della Giunta di Facoltà.

2.In caso di cessazione per qualsiasi causa nella qualità di eletto/eletta, il/la rappresentante degli studenti e delle studentesse è sostituito/sostituita dal primo o dalla prima dei candidati o delle candidate non eletti/elette; qualora non vi siano candidati o candidate tra i/le non eletti/elette, il Presidente del Consiglio d'Area Didattica chiederà al Preside di indire elezioni suppletive. Lo studente o la studentessa eletto/eletta che nel corso del mandato elettorale consegue la laurea, si trasferisce in un'altra Università, in altro Consiglio di Corso di Studio o di Area Didattica che non appartiene alla Facoltà, eccettuato il caso di un rappresentante o di una rappresentante in Consiglio d'Area Didattica che consegua la laurea triennale e si iscriva per il primo anno accademico utile ad un Corso di laurea magistrale nel medesimo Consiglio d'Area Didattica, è considerato/considerata decaduto/decaduta. I/Le rappresentanti degli studenti e delle studentesse nei Consigli d'Area Didattica restano in carica 2 anni ed il loro mandato è rinnovabile una sola volta.

Art. 8 – Norme transitorie e finali.

1.Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione con Disposizione del Preside.

2.Eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento devono essere approvate dalla Giunta e dall'Assemblea di Facoltà, rispettivamente ai sensi dell'articolo 8, lett. e) e dell'articolo 10, lett. s) del Regolamento di Facoltà emanato con Disposizione del Preside prot. n. 1886, rep. n. 6/2022 del 20.5.2022.

3.Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alle leggi



vigenti, le norme contenute nello Statuto di Ateneo, nel Regolamento della Facoltà e nei Regolamenti dei Consigli d'Area Didattica della Facoltà

La presente Disposizione, unitamente al modello di *Scheda presentazione candidatura* e alla scheda per la *Sottoscrizione della candidatura*, che costituiscono gli allegati parti integranti della presente Disposizione, sono acquisiti agli atti dell'Ufficio di Facoltà.

Il Preside

(professor Carlo Massimo Casciola)

F.to Carlo Massimo Casciola